

STATUTO

RAIGHINAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA MAURIZIO
ZANFARINO 8

Numero REA: SS - 220707

Codice fiscale: 02986720908

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2024 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaiporqueddu.it

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Sassari (SS) la Società cooperativa denomi-
nata "RAIGHINAS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

All."A" al rep.
36.427/29.884

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, se-
di secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2074 e potrà essere prorogata con delibera
dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fi-
ne è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione u-
mana e all’integrazione sociale dei cittadini, ai sensi dell’articolo 1 lett. A) della
legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo
mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la soli-
darietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai
ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto
con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Raighinas (dal sardo “radici”) è un riferimento diretto alla genesi della cooperati-
va che nasce dall’esperienza ultratrentennale di educatori e operatori dell’asso-
ciazione UISP Comitato di Sassari aps che opera nel territorio dal 1971 promuo-

3 di 41

	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i	
	servizi che costituiscono oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di tratta-	
	mento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa può aderire a un'organizzazione di rappresentanza, assistenza, tu-	
	tela e vigilanza del movimento cooperativo italiano e delle imprese sociali.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	società cooperativa sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità	
	e senza finalità di lucro, nel rispetto delle normative vigenti in materia, previe le	
	eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a par-	
	ticolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesi-	
	me, conformemente anche a quanto previsto dalla legge 381/1991 e con esclusio-	
	ne di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professionali o	
	ruoli o per la quale è vietato lo svolgimento in forma societaria, ha per oggetto le	
	seguenti attività:	
	a) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella	
	familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di ripo-	

	so, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani;	
	b) offrire accesso ai servizi a tutti i bambini, i minori, i giovani, le famiglie, le	
	persone con disabilità, gli anziani, attraverso apposite convenzioni con gli Enti	
	competenti senza che influiscano reddito delle famiglie, condizioni individuali e	
	famigliari;	
	c) offrire servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, so-	
	cio sanitari a persone anziane, a persone con disabilità, adulti, giovani, minori,	
	siano essi autosufficienti o meno, soli o inseriti in gruppi famigliari o strutture re-	
	sidenziali o semiresidenziali; la cooperativa a titolo esemplificativo potrà gestire	
	attività e servizi di assistenza a domicilio o in centri appositamente allestiti o	
	messi a disposizione da Enti pubblici, privati, Enti Ecclesiastici e Religiosi strut-	
	ture di accoglienza varie, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni, centri re-	
	sidenziali, centri clinici riabilitativi e terapeutici, attività di sensibilizzazione e a-	
	nimazione delle comunità locali in cui si opera, al fine di rendere la comunità più	
	consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato	
	di bisogno, nonché gestire strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi	
	forma e tipo atte o idonee a esercitare le attività statutarie o necessarie al conse-	
	guimento dello scopo sociale;	
	d) progettare, promuovere e gestire interventi di educativa territoriale, unità edu-	
	cative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o mul-	
	tietnici, interventi di mediazione culturale, assistenze educative domiciliari o sco-	
	lastiche, sostegno scolastico;	
	e) progettare, promuovere e gestire centri aggregativi per minori o adolescenti,	
	gruppi educativi territoriali, oratori, centri giovani, centri sociali;	
	f) progettare, promuovere e gestire gruppi appartamento, comunità famigliari,	

	strutture abitative, case famiglia, case di emergenza, case di pronta accoglienza,	
	centri residenziali, centri diurni, centri socio educativi, centri socio culturali, di o-	
	gni tipo e forma per minori, adulti, persone con disabilità fisica, psichica e/o psi-	
	chiatrica, in strutture sia proprie che di terzi.	
	g) progettare, promuovere e gestire centri antiviolenza e case rifugio;	
	h) progettare, promuovere e gestire case di comunità;	
	i) progettare, promuovere e gestire o collaborare a progetti di cooperazione inter-	
	nazionale in campo sociale, educativo, socio educativo, socio assistenziale, socio	
	sanitario;	
	j) progettare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento per educatori, operato-	
	ri sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi, corsi di formazione,	
	scuole per operatori;	
	k) progettare, promuovere e gestire interventi di prevenzione primaria, seconda-	
	ria, di riduzione del danno e interventi di prevenzione del disagio e della devian-	
	za in genere;	
	l) progettare, promuovere e gestire iniziative educative di assistenza all'infanzia	
	quali ad esempio: asili nido, nidi d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi,	
	spazi bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole dell'infanzia,	
	centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori ludici, asili aziendali;	
	m) progettare, promuovere, gestire e collaborare centri per la famiglia, servizi di	
	mediazione familiare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di auto mutuo aiuto;	
	n) progettare, promuovere e gestire case di vacanza, ostelli, campeggi con indi-	
	rizzo preferenziale per minori, giovani, persone con disabilità e anziani;	
	o) produrre e diffondere pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video, a	
	carattere educativo, sociale, assistenziale, riabilitativo, sanitario, ambientale, ecc..	

	p) realizzare e gestire domini e portali Internet aventi tematiche di natura sociale,	
	educativa, assistenziale, sanitaria, ambientale;	
	q) progettare, realizzare e gestire attività educative, ricreative e formative per	
	scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di	
	sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno e-	
	scluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola);	
	r) promuovere e gestire vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turi-	
	smo sociale, escursionistico e ambientale, di turismo alternativo in genere per	
	minori, giovani, adulti, persone con disabilità e anziani;	
	s) collaborare con le amministrazioni locali e/o con consorzi fra esse per miglio-	
	rare l'assistenza ai cittadini.	
	t) progettare, promuovere e gestire centri socio occupazionali, botteghe culturali	
	e artigianali;	
	u) progettare, promuovere e gestire iniziative di educazione ambientale nel terri-	
	torio, corsi di educazione ambientale, manuale, espressiva, musicale, sanitaria,	
	stradale;	
	v) progettare, promuovere e gestire interventi di animazione sociale sul territorio;	
	w) progettare, promuovere e gestire centri visite di aree naturali e protette, mu-	
	sei, centri di educazione ambientale;	
	x) progettare, promuovere e gestire attività di consulenza psico-educativa, soste-	
	gno psicologico, psicoterapia e supervisione;	
	y) progettare, promuovere e gestire progetti a valenza sociale anche attraverso la	
	gestione di attività commerciali.	
	In via meramente secondaria e strettamente strumentale al conseguimento	
	dell'oggetto sociale principale, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	

8 di 41

9 di 41

	Possono essere <u>soci cooperatori anche le persone giuridiche</u> , pubbliche e private,	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle Coope-	
	rative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella della Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell’articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disci-	
	plinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al lo-	
	ro inserimento nell’impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio	
	di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con	

	un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali e ai momenti di partecipazio-	
	ne predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non ri-	
	spetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finaliz-	
	zati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scaden-	
	za fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi pre-	
	visti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei	
	soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presen-	
	te titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Ammi-	
	nistrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo so-	

	ziale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quanto previsto nei pre-	
	cedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammis-	
	sione:	
	a.3) l'impegno a usufruire dei servizi offerti dalla Cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il	
	contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di	
	posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordina-	
	ria;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministra-	
	zione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	

	comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-	
	casione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota inte-	
	grativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all’ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell’eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese d’istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed espli-	
	chino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo e-	
	spressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considera-	
	zione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazio-	

	ne dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ul-	
	teriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperati-	
	va stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto	
	previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della re-	
	lativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o posta elettronica	
	certificata (PEC) alla Cooperativa.	
	Con le stesse modalità il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o suc-	
	cessivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comu-	
	nicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fi-	
	sica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è di-	
	verso da persona fisica;	
	- è escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la	

	procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell’insolven-	
	za.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del codice civile) e dal suc-	
	cessivo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all’attività volta al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause atti-	
	nenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 e-	
	sercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Ammini-	
	strazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non	
	oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante racco-	
	mandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposi-	
	zione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	

	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori,	
	il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei	
	contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di	
	lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di	
	cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in	
	via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che ab-	
	bia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;	
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 10 giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia	
	entro 6 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	

	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa deli-	
	bera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o	
	a mezzo PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 37 e	
	38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rap-	
	porto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso delle azioni)	
	I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazio-	
	ne sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capita-	
	le e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale	
	delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patri-	
	monio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	

	ai sensi dell’articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma tre, del codice civile.	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si so-	
	no verificati il recesso o l’esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bi-	
	lancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti o	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine sud-	
	detto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell’articolo 11, lettere b), c), d) e f) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell’eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all’articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l’e-	
	sclusione hanno avuto effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere a oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.	
	L'azione ha un valore nominale pari ad euro 1000,00 (mille virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento a-	
	ziendale di cui al successivo articolo 22, numero uno, lettera b) del presente statu-	
	to.	
	Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Ammini-	
	strazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	

	tende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà a indicarne	
	altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni	
	così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con	
	deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissio-	
	ne stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percen-	
	tuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di per-	
	dite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi e il capitale conferito dai soci	
	cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti, come da regolamento pre-	
	disposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci,	
	al momento dell'ingresso in Cooperativa.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per	

	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno com-	
	putati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nume-	
	ro massimo dei voti a essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro	
	ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di	
	ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valo-	
	re minimo pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Il valore della quota	
	detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valo-	
	re nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), confluenti nel fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con	
	il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e a-	
	gli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	

	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-	
	cietà.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai	
	sensi dell’articolo 2346 del codice civile.	
	Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi	
	al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di re-	
	cesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del	
	socio nella Società.	
	Art. 22 (Bilancio d’esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l'appro-	
	vazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società, segna-	
	late dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	

	cui all’articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni pre-	
	visti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civi-	
	le per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-	
	visibili tra i soci non cooperatori.	
	L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non coo-	
	peratori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica, il Consiglio di Am-	
	ministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al	
	conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento in-	
	terno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile,	
	che definisce, tra l’altro, i criteri per determinarne l’ammontare complessivo e le	
	condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l’attribuzione ai soci.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relati-	
	va retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cen-	
	to dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e	
	comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei	

	seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascu-	
	na categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remune-	
	rati nell'esercizio.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il	
	progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni destinati	
	ai soci lavoratori o ai soci fruitori, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o me-	
	diante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai	
	titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato;	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal pre-	

	sente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tan-	
	ti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopon-	
	gono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ri-	
	storni;	
	b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legi-	
	slativo n. 112 del 2017;	
	c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) l'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;	
	g) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Ammini-	
	stratori e all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;	
	h) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
	i) l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'arti-	
	colo 6 L.142/01 e degli eventuali regolamenti interni;	
	k) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti	
	dell'Organo di controllo;	
	l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci;	
	m) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	

	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua ap-	
	provazione.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	- Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Coope-	
	rativa;	
	- Le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R	
	o tramite PEC inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima	
	dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione tra-	
	smessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci,	
	a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni	
	volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora	
	ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresen-	
	tino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.	

	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nomina-	
	ti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmen-	
	te costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei so-	
	ci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolar-	
	mente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati a-	
	venti diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di	
	cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto e intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di vo-	
	to coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione, i soci cooperatori persone giuridiche potranno	
	avere un massimo di 2 voti e sono attribuiti, come da regolamento predisposto dal	
	Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci, al momento	
	dell'ingresso in Cooperativa.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	

	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislo-	
	cati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che sia-	
	no rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di tratta-	
	mento dei soci, e in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio	
	di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sa-	
	ranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della	
	Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	

	laborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappre-	
	sentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assem-	
	blea.	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi e-	
	lettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di	
	convocazione in occasione delle singole Assemblee.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in	
	sua assenza dal Vicepresidente, e in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabi-	
	le da 3 a 9 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresi-	
	dente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società	
	costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	
	con scopo di lucro.	

	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subor-	
	dinata al possesso dei seguenti requisiti:	
	· non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato a una pena	
	che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a	
	esercitare uffici direttivi;	
	· aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'e-	
	sercizio di:	
	- attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso impre-	
	se;	
	- attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;	
	- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto conti-	
	nuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti	
	di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre e-	
	sercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, a	
	eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, re-	

	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualisti-	
	ci con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un Comitato Esecutivo	
	formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni mese gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e	
	all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fat-	
	ta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicaione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti	
	condizioni:	

	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Am-	

	ministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386	
	del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	dell’organo di controllo qualora quest’ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla so-	
	stituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all’atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Ammini-	
	strazione, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dall’Organo di controllo,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza dell’Organo di controllo, il Consiglio di Amministra-	
	zione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostitu-	
	zione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il pare-	
	re dell’Organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a	
	singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L’Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine	
	mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Coope-	
	rativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	
	che ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può no-	

	minare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stes-	
	so conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure a estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigen-	
	ti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisore legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un	
	Organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua	
	composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art.	
	2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non di-	
	versamente deliberato.	
	Si applica l'art. 2477 c.c.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37-(Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano a og-	
	getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
	cio;	

	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma	
	uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto e il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell’articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per de-	
	cidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l’oggetto del	
	giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
	dell’organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una	
	sola volta, nel caso di cui all’articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un’apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall’articolo 35, punto tre, del Re-	
	golamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel prece-	
	dente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Re-	
	golamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazio-	
	ne in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventual-	
	mente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi de-	
	liberati e non ancora corrisposti.	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimen-	
	to dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento	
	di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potran-	
	no essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno	

	costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de-	
	voluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono in-	
	derogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell’articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effe-	
	tivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matu-	
	rati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge	
	sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la	
	“disciplina delle società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 del medesimo	
	codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	
	F.to: Maria Pina Casula	

40 di 41

41 di 41